

## **Ddl2512 - Legge finanziaria 2004: tutte le modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio del Senato**

Queste le modifiche che la Commissione bilancio del Senato presenterà in Assemblea sul disegno di legge finanziaria 2004:

**Art. 1** (Risultati differenziali) – sono cambiati i risultati differenziali: il saldo netto da finanziare in termini di competenza passa da 56.600 a 54.600 milioni di euro per il 2004, e da 55.000 a 53.600 milioni per il 2005.

**Art. 3** (*Altre misure*) - per il 2004 passano dal 36 al 41% degli sgravi Irpef per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di bonifica dell'amianto; per i medesimi interventi è **data facoltà ai Comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione delle opere e di ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione.**

Nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti possono essere affidati a imprese individuali gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia (art. 31 legge n. 457 del 1978 - Norme per l'edilizia residenziale) fino ad un importo di 15.000 euro.

**Art. 4** (Università e grandi enti pubblici di ricerca) – con un nuovo comma si dispone che gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma con imprese pubbliche e private, comprese le PMI, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e sui temi di interesse strategico per le industrie del Paese.

**Art. 6-bis** (Procedure di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana) – previste procedure di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

**Art. 8 bis** (Presidenza italiana dell'International Task Force)– il nuovo articolo stanziava 500.000 euro per il finanziamento della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attività dell'International Task Force per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla shoah.

**Art. 11** (Assunzioni di personale) – concesse deroghe al blocco delle assunzioni all'Amministrazione penitenziaria, anche con la possibilità di acquisire personale civile con professionalità nei settori socio-educativo tecnico e contabile, per far fronte alle straordinarie esigenze operative. Confermata poi la pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

**Art. 12** (Altre norme in materia di personale)- il Ministro del lavoro è autorizzato a prorogare, nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro e solo per il 2004, le convenzioni stipulate direttamente con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili e l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro riferite ai lavoratori ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate per un periodo che non ecceda i 60 mesi.

**Art. 13.** (Istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) - entro il 30 aprile di ogni anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni comprensive di un elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza che collaborano con il Dipartimento;

**Art. 14** (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica) – si precisa che l'esonero dall'insegnamento può essere disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto quando si tratti di scuole o istituti con plessi di qualunque ordine di scuola.

**Art. 16** (Istituzione del reddito di ultima istanza)- si amplia la sfera dei trattamenti pensionistici cui sarà applicato il contributo di solidarietà: saranno quelli che supereranno un importo pari non più a

30 volte bensì a 25 volte quello della pensione minima, stabilito dalla finanziaria 2002 (516,46 euro nel 2002). Il tetto passa così dai 16.000 previsti originariamente a 13.000 euro mensili;

**Art. 16-bis** (Competenze in materia di assegno di maternità delle province autonome di Trento e di Bolzano)– E' volto a disciplinare le competenze in materia di assegno di maternità delle Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che l'assegno è concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS;

**Art. 19** (Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet nonché altri interventi in materia di comunicazioni) - aumentato (da 30 a 35 milioni di euro) l'importo complessivo stanziato; passa da 10 a 15 milioni il finanziamento annuale previsto per l'emittenza radiotelevisiva, così come aumenta il contributo per il Centro di produzione Spa – Radio Radicale - che si occuperà anche della trasmissione su Internet delle sedute Parlamentari. Si prevede poi la non cumulabilità dei contributi per l'acquisto del decoder e quelli per la banda larga quando erogati da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente; il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre;

**Art. 22** (Interventi in agricoltura) – la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali maggiorati di 2,5 punti per le imprese agricole colpite da eventi eccezionali è fissata con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia;

**Art. 24** (Programma nazionale degli interventi nel settore idrico) - il programma idrico nazionale dovrà essere elaborato anche con il concerto del Ministro dell'economia, oltre che con i Ministri delle politiche agricole e delle infrastrutture.

**Art. 27** (*Tutela penale della denominazione d'origine dei prodotti*) - oltre all'importazione anche l'esportazione a fini di commercializzazione è punita penalmente.

**Art. 28** (Centrale operativa doganale e banca dati delle immagini) – si precisa che l'accesso alla banca dati delle immagini derivate dalle apparecchiature dell'Agenzia delle dogane e da quelle in dotazione la Corpo della Guardia di Finanza è disciplinato d'intesa tra il Direttore dell'agenzia ed il Comandante Generale della GdF;

**Art. 29** (Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti) – alla Guardia delle Finanze è consentito l'accesso diretto alla banca dati costituita dall'Agenzia delle dogane;

**Art. 32** (Fondo promozione straordinaria del made in Italy) - si stabilisce che il Ministero delle politiche agricole provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità "Naturalmenteitaliano";

**Art. 35-bis** (Fondo per l'assistenza legale internazionale alle imprese) – viene costituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali, per il quale è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per il 2004, 4 milioni per il 2005 e 2 milioni per il 2006;

**Soppressi** gli articoli 36 e 37, relativi rispettivamente alla definizione di merce che viola un diritto di proprietà industriale e alle modifiche alla normativa a tutela della proprietà industriale. Secondo quanto affermato dal sottosegretario Valducci, l'articolo 36 replicherebbe norme già emanate a livello europeo, mentre per la proprietà industriale è preferibile attendere la direttiva comunitaria di prossima emanazione;

**Art. 38** (Sanzioni) – le violazioni del diritto di proprietà intellettuale possono essere accertate sia all'atto dell'importazione sia all'atto dell'esportazione;

**Art. 40** (*Disposizioni in materia di Protezione civile*) – il regolamento per l'introduzione del regime assicurativo per le calamità naturali dovrà prevedere l'estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio di calamità naturali alle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l'incendio, nonché una graduale estensione dell'obbligo assicurativo del medesimo rischio

alle polizze incendio già in atto, nonché prevedere le modalità di coriassicurazione del rischio, con la costituzione di un Consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione con un limite di intervento oltre il quale è previsto l'intervento dello Stato anche attraverso l'operativa della CONSAP in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite.

**Art. 45-bis** (Finanziamento per la realizzazione di un policlinico universitario) - viene attribuito un finanziamento all'Università Campus Bio-medico per la realizzazione di un nuovo Policlinico universitario; pari a 20 milioni di euro per il 2004 e 30 milioni di euro per il 2005.

**Art. 49** (*Disposizioni in materia di infrastrutture*) – **con un comma aggiuntivo si stabilisce che fino al 31 dicembre 2006 la quota del valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie non può superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento a base di gara.**

**Art. 49-bis** (Modifica all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353)– **inserita una novità nella legge sugli incendi boschivi (n. 353 del 2000) per cui il divieto di edificazione sulle aree percorse da incendi non vale se la realizzazione di edifici e di strutture e infrastrutture sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti.**

**Art. 53** (Disposizioni in materia di privatizzazioni) – **a modifica della legge n. 171 del 1973 (interventi a salvaguardia di Venezia) si chiarisce che nelle aziende costituite per il restauro e risanamento conservativo nei comuni di Venezia e Chioggia la prevalente partecipazione pubblica è assicurata degli enti locali escludendo così lo Stato che può partecipare a mezzo di società controllate; lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione**

**Art. 53 – bis** (Interventi nel settore della cantieristica)- previsti anche interventi nel settore della cantieristica (legge n. 88 del 2001 e n. 522 del 1999), per i quali è stanziata rispettivamente una somma annuale di 10 milioni di euro e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2005.